

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI
MATERIALE VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DEL
CORPO FORESTALE DELLE REGIONE SICILIANA.**

IMPORTO A BASE DI GARA €. 132.300,00 OLTRE IVA AL 20%

CAPITOLO 150007 – ANNO FINANZIARIO 2009.

CODICE CUP G78Ho8000040002

CODICE CIG 041320076B

Art.1

OGGETTO ED AMMONTARE DELLA FORNITURA

Divise ordinarie invernali in cordellino – diagonalino di lana di colore grigio verde modello maschile composte da giacca e pantalone lungo conformi alle specifiche tecniche contenute nell'allegato "A" al presente capitolato d'oneri e di cui fa parte integrante (da restituire debitamente sottoscritto e siglato su ogni pagina) ed al campione visionabile presso il Magazzino vestiario del CORPO FORESTALE della Regione Siciliana, sito a Palermo in Via Pietro Bonanno n. 8.

QUANTITÀ : 735

Art.2

AREA DI APPLICAZIONE

Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture occorrenti per i servizi del Corpo Forestale Regionale.

Art.3

MODALITA' DELLA FORNITURA

Alla fornitura dei beni si provvederà mediante procedura aperta ai sensi del D. L. n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

Saranno ammessi a partecipare alla procedura aperta tutte le ditte in possesso dei requisiti validi per l'oggetto della fornitura.

Art.5

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura avverrà con i criteri e le modalità specificati nel bando di gara secondo il disposto del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.6

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a discrezione del fornitore), sostitutiva di quella provvisoria (che sarà da considerarsi automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto), nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, nel rispetto delle forme e modalità indicate all'art.113 del D.lgs 12.04.2006 n.163.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo a base di gara, la misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il documento attestante al cauzione dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola:

“La presente cauzione resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall'Amministrazione, senza che possa essere opposto all'Amministrazione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di maggior durata della polizza”.

Non sono ammessi versamenti in contanti o assegni.

La cauzione, che dovrà contenere autentica notarile, verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quando consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, in tutto o in parte la cauzione non debba essere incamerata a titolo di penale, ed in ogni caso dopo l'approvazione del collaudo della fornitura da parte dei componenti organi dell'amministrazione.

Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell'aggiudicatario nella quale dichiarerà di non aver altro da pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento:

Art.7

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura, a seguito del nulla osta dell'Amministrazione dopo la verifica dei campioni, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. L'impresa aggiudicataria deve presentarsi, per la stipula del contratto, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'aggiudicatario ed ai contro interessati il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per l'eventuale esecuzione della fornitura al secondo in graduatoria, con rivalsa delle maggiori spese e di ogni altro sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Si precisa infine che l'approvazione e l'esecutività del contratto, per quanto riguarda l'Amministrazione appaltante, è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art.10 della L.575/65 e successive modificazioni, nonché all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto e all'incameramento della cauzione, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

In tutti i casi le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa contraente che dovrà versarle nei tempi e nei modi che verranno comunicati con la stipula del contratto.

Art. 8

VERIFICHE TECNICHE

Le verifiche tecniche consisteranno nell'accertamento, da parte della stazione appaltante, anche avvalendosi di ditte specializzate in analisi merceologiche, della rispondenza delle caratteristiche del filato e della foggia previste dalle schede tecniche di cui all'allegato “A” al presente capitolato d'onori. A tal fine dovrà essere prodotto, preventivamente alla fornitura definitiva e con le modalità previste nelle specifiche tecniche di cui all'allegato “A”, un campione da sottoporre a verifica. Tutte le spese necessarie per le visite di verifiche tecniche saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.9

TERMINE E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il tempo utile per ultimare la fornitura sopra indicata sarà di giorni 90 calendari successivi e continui decorrenti dalla data di esecutività del contratto.

Per i ritardi nelle consegne, oltre i succitati termini, verranno applicate le penali di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

La fornitura dovrà essere consegnata presso il Magazzino Armamento e Vestiario del Corpo Forestale della Regione Siciliana, sito a Palermo in Via Pietro Bonanno n. 8 - 90132 Palermo.

Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art.9 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e, pertanto, non verranno prese in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti o proposte di varianti nell'esecuzione della fornitura da parte dell'Impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e pertanto non verranno prese in considerazione.

In ogni caso, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il completamento della fornitura senza che questa sia stata consegnata da parte dell'appaltatore, il contratto potrà, secondo discrezione dell'amministrazione appaltante, essere unilateralmente rescisso in danno all'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.

In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa contraente che dovrà versarle nei tempi e nei modi che verranno comunicati con la stipula del contratto.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art.10

PENALITA' NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Per ogni giorni di ritardo nella consegna rispetto ai tempi contrattuali, verrà applicata una penale di importo pari a due millesimi (2/1000) calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Sarà inoltre applicata una penale dell'1% del valore del contratto nel caso in cui, non venga approvata la seconda campionatura, prodotta dall'impresa appaltatrice in conformità a quanto riportato nelle schede tecniche di cui all'allegato "A" al capitolato d'oneri.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione delle penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del Responsabile del Procedimento.

Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 5 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Art.11

COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitoli tecnici dallo stesso richiamati.

Il collaudo verrà eseguito attraverso una Commissione di collaudo, all'uopo incaricata dall'Amministrazione.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati e l'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la fornitura al collaudo finale, nei tempi, luoghi e quantità definite nel presente capitolato. Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche merceologiche previste dal capitolato speciale e dal presente documento.

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali o nei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di allestimento della fornitura.

Art.12

PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato in unica soluzione e verrà disposto dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, previo l'accertamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18-01-2008, n.40. Detto pagamento avverrà a ricezione di regolare fattura della Ditta fornitrice e l'importo verrà riscosso con le modalità previste nel contratto di appalto presso la Sezione di Tesoreria Regionale.

Art.13

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

Saranno a carico della Ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri seguenti:

- 1) tutte le spese derivanti dalla osservanza del capitolato d'oneri generale;
- 2) le spese di registrazione del contratto;
- 3) le spese inerenti ed eventuali richieste da parte dei collaudatori;
- 4) per quanto non specificato nel presente capitolato d'oneri si richiamano le norme del capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 del D.lgs. 12 Aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, della contabilità generale dello Stato e dalle altre norme relative alla disciplina degli appalti fornitura per la Pubblica amministrazione in quanto applicabili, nonché dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate ed abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art.14

ELEZIONE A DOMICILIO

Ai fini dell'osservanza ed applicazione delle disposizioni del presente capitolato e del contratto per la fornitura, la Ditta dovrà eleggere domicilio a Palermo.

Art.15

DISPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie tra l'Amministrazione Forestale e la Ditta fornitrice, che non siano definite in via Amministrativa, si provvederà in via giudiziale.

PER INTEGRALE ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE